STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale
ARTYOU

Art.1) Denominazione e sede
Art.2) Caratteri dell'Associazione
Art.3) Finalità
Art.4)Oggetto Sociale
Art.5)Patrimonio – Fondo comune
Art.6) Organi Sociali
Art.7) I soci
Art.8) Diritti e Doveri dei soci
Art.9) Perdita della qualifica di socio
Art.10) L'assemblea dei soci
Art.11) Assemblea ordinaria
Art.12) Assemblea straordinaria
Art.13) Validità dell'assemblea
Art.14)Volontari e attività di volontariato
Art.15)Organo Amministrativo
Art.16)Compiti dell'Organo Amministrativo
Art.17)Organo di controllo
Art.18)Revisione legale dei conti
Art.19) Dimissioni
Art.20) Il presidente
Art.21) Il Segretario
Art.22) Il Tesoriere
Art.23) Il rendiconto
Art.24) Anno Sociale
Art.25) Scioglimento
Art.26) Norma di Rinvio

Articolo 1)
Denominazione e sede

È costituita nel rispetto del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l'Associazione di Promozione Sociale, avente la seguente *denominazione*: "Artyou", da ora in avanti denominata anche solo "associazione". "Artyou" avrà sede nel comune di Roma Via Monte San Giovanni Campano n.8 – 00177 Roma. L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione dell'Organo Amministrativo.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2)
Caratteri dell'Associazione

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi ed è senza scopo di lucro. L'Associazione afferma il proprio carattere pluralistico ed è indipendente da ogni condizionamento e discriminazione di carattere ideologico, religioso, politico o economico.
L'Associazione è apolitica, aconfessionale, si ispira alle norme del proprio ordinamento interno ai valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, alla Convenzione sui diritti del bambino, del ragazzo e dell'adolescenteratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, e della Costituzione della Repubblica Italiana, a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Articolo 3)
Finalità

L'Associazione ha scopo culturale e di promozione sociale. L'associazione si propone di promuovere l'arte intesa nel suo significato più ampio, che comprende ogni attività, svolta singolarmente o collettivamente, come mezzo di aggregazione sociale e crescita culturale.
L'Associazione pone come finalità ed attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione della cultura ed in particolare della cultura teatrale e dell'improvvisazione teatrale in tutte le sue forme, istituendosi come Centro di Produzione e Formazione per le Arti Performative dello Spettacolo dal Vivo (Teatro/Danza/Musica): Drammatiche, Filodrammatiche, Mimiche, Circensi, Musicali, Visive e del settore Audiovisivo/Multimediale.
L'associazione si propone altresì lo studio, la ricerca, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento, l'approfondimento culturale in tutti i settori culturali, artistici e del tempo libero.

Articolo 4)

Oggetto sociale

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enticomposti in misura non inferiore al settanta per cento da enti delTerzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Al fine di realizzare gli scopi sociali previsti potrà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

1. Allestimento e messa in scena di eventi live e spettacoli teatrali, di improvvisazione teatrale, di stand up comedy, musicali, di danza, circensi, mimo, performance in generale, rappresentazioni storiche e culturali in genere, spettacoli di piazza, mostre, convegni, viaggi, manifestazioni ed eventi in genere, attività ludiche e didattiche;
2. Attività divulgative quali diffusionedi materiale audiovisivo, corti, documentari, film, e video in generale, gestione di stand, esposizioni, mostre;
3. Promozione della pratica teatrale, dell'improvvisazione teatrale, della*stand up comedy*, e di ogni altra attività con finalità culturale mediante l'organizzazione di corsi, seminari, workshop, residenziali, rassegne, festival. Nello specifico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, organizzazione di corsi di recitazione e improvvisazione teatrale, scrittura, fotografia, comedy lab e video editing, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni, rivolti, in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni eventualmente collegate,nonché'a terzi.
4. Promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi, produzioni audiovisive ed edizioni musicali.
5. Realizzazione di iniziative editoriali, di studio e di approfondimento;
6. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, delle tradizioni, dei dialetti e della cultura locale;
7. Promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo e psicologico;
8. Formazione extra-scolastica, finalizzata all'avvicinamento all'arte delle nuove generazioni anche con finalità di prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; Valorizzazione e sviluppo dell'aggregazione dei linguaggi giovanili, anche come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni ed all'integrazione delle diverse culture.
9. Attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
10. Affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative per lo sviluppo dell'attività e della cultura;
11. Promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale.

12. L'associazione si presta inoltre come struttura di servizi per associazioni, centri e soggetti che perseguano finalità coincidenti, anche parzialmente, con i propri scopi. A tal titolo puramente esemplificativo l'Associazione potrà - all'interno di manifestazioni od eventi organizzati da altri enti od Associazioni - gestire un proprio spazio svolgendo attività che rientrano negli scopi sociali.

L'Associazione potrà inoltre compiere ogni attività o manifestazione che sia, in maniera diretta od indiretta,attinente agli scopi sociali o che l'Organo Amministrativo riterrà opportune.

Per il raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione potrà ricevere contributi, sovvenzioni e fondi da Istituzioni statali, anche straniere, da Enti pubblici e privati e, più in generale, da Istituzioni ed Enti di qualsiasi natura.

L'Associazione potrà infine compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare che dovesse risultare necessarie o semplicemente utile per il raggiungimento degli scopi sociali, assumere interessenze e partecipazioni in società aventi scopo analogo, affine o comunque connesso al proprio, aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali ed operare sugli stessi, anche allo scoperto, contrarre prestiti, prestare fideiussioni, anche in favore di terzi. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare anche artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione.

Articolo 5)
Patrimonio – Fondo comune

Il patrimonio dell'Associazione e costituito:

- dai contributi annuali stabiliti dall'Organo Amministrativo;
- dalle quote di contribuzione a specifiche attività da parte dei soci;
- da eventuali altri proventi generati dalle attività ed iniziative dell'associazione;
- da versamenti volontari dei soci;
- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, enti locali, Società e privati cittadini, sia italiani che stranieri;
- da sovvenzioni, donazioni, o lasciti di terzi o di soci;

I contributi ordinari devono essere pagati secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Organo Amministrativo per procurare all'Associazione i mezzi necessari al conseguimento degli scopi sociali.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni di legge.

Articolo 6)
Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'Organo Amministrativo;
3. il Presidente;
4. il Segretario/Tesoriere.

Articolo 7)
I Soci

Possono far parte dell'associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, senza distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali che abbiano interesse alle finalità dell'Associazione e condividano gli scopi del presente Statuto.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal proprio Organo di Amministrazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione ed acquisire la qualifica di socio ordinario dovranno redigere una domanda dichiarando di conoscere e accettare le norme dello statuto. La validità della qualità di

socio è efficacemente conseguita dal momento della presentazione della domanda di ammissione e si perfeziona con l'incasso della relativa quota che ne costituisce accettazione.
I Soci Ordinari si impegnano a pagare annualmente o all'inizio del periodo per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota di associazione in corso e possono partecipare, anche verso pagamento di contributi specifici, alle attività organizzate dalla associazione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 8)
Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività associative. I soci maggiorenni per tutto il periodo del vincolo associativo - hanno diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.
Il socio maggiorenne ha altresì diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto. I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante, avendo diritto ad un voto. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dall'Organo Amministrativo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dall'Organo Amministrativo.

Articolo9)
Perdita della qualifica di socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
a) dimissioni volontarie;
b) esclusione per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
c) per delibera di esclusione dell'Organo Amministrativo, nel rispetto del principio del contraddittorio, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi previsti dal presente Statuto, per il comportamento manifestamente contrario al conseguimento dei fini sociali, per aver commesso azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento delle attività associative.
d) scioglimento dell'Associazione.
I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione e il socio dimissionario, escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 10)
L'assemblea dei soci

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
Quando regolarmente convocata e costituita rappresenta la totalità degli associati e le deliberazioni legittimamente adottate sono obbligatorie per tutti, anche se dissenzienti o assenti. Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di voto in assemblea, che si svolgerà esclusivamente attraverso il principio della "presenza" in assemblea. Non si accettano votazioni per delega o di soci iscritti da meno di sei mesi di attività. Avranno diritto di voto in Assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'associazione.
L'Assemblea è indetta dall'Organo Amministrativo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, mediante avviso affisso nei locali dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo sito web

dell'associazione, o posta ordinaria, o posta elettronica, o sms. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.Proposte di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottofirmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario o dal Vice presidente legittimamente intervenuto all'Assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dall'Organo Amministrativo a garantirne la massima diffusione. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su proposta del Presidente, e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può in questo caso scegliere gli scrutatori tra i presenti.I membri dell'Organo Amministrativo non possono votare nelle delibere riguardanti la loro responsabilità.

Articolo 11)
Assemblea ordinaria

L'Assemblea in seduta ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e del bilancio preventivo dell'anno in corso, per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.
Spetta all'Assemblea deliberare inoltre in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione; sulle radiazioni di soci decise dall'Organo Amministrativo; e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 12)
Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta all'Organo Amministrativo da:
a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.
b) almeno la metà più uno dei componenti l'Organo Amministrativo.

Art. 13)
Validità dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e

delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati.

Art. 14)
Volontari e attività di volontariato

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale e deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 15)
Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti compreso il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario determinato di volta in volta dall'Assemblea dei soci e tutti vengono eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa.La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina.Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
L'Organo Amministrativo dà impulso a tutte le iniziative sociali, in armonia con le finalità dell'Associazione, formulando proposte all'Assemblea e deliberando sulle materie che non siano riservate dal presente Statuto o dalla legge italiana alla specifica approvazione degli Associati. In particolare, redige i programmi di attività sociale sulla base di linee guida approvate dall'Assemblea; delibera circa la periodicità e l'ammontare della quota sociale ordinaria, distinguendola per categoria di Associati; propone all'Assemblea la delibera di contribuzioni sociali straordinarie; stabilisce le previsioni di spesa; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi Associati; delibera, a maggioranza assoluta, l'adozione delle misure disciplinari del richiamo e della diffida, e nei casi necessari quella dell'espulsione applicandole; decide sulla convocazione straordinaria dell'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e fissa la data ed il luogo di svolgimento dell'Assemblea ordinaria; approva, su delega dell'Assemblea, eventuali regolamenti interni; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private; predispone, sulla base della relazione del Presidente, il progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio, nonché quello preventivo per l'esercizio successivo; delibera, in sessione congiunta con la il direttivo ed a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, la proposta di decadenza del Presidente e del Vicepresidente; esercita qualsiasi altro potere non espressamente riservato dal presente Statuto o dalla legge italiana ad altri Organi sociali.
L'Organo Amministrativo si riunisce in via ordinaria una volta ogni trimestre e, in via straordinaria, ogni qualvolta vi sia necessità, su convocazione del Presidente o per richiesta di almeno 4 dei suoi componenti. Le riunioni, che possono svolgersi anche in teleconferenza, sono valide qualora tutti i componenti ne siano informati e vi prenda parte almeno la maggioranza assoluta degli stessi. Le deliberazioni, se non diversamente previsto, si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta viene redatto verbale, a cura del Segretario o di suo delegato, trascritto in apposito libro dei verbali.
L'Organo Amministrativo resta in carica per tre anni, salvo decadenza, decesso o dimissioni della maggioranza dei suoi componenti o del solo Presidente. Nel caso di decadenza, decesso o dimissioni del singolo membro, gli succede per surroga il primo dei non eletti, che resta in carica solo per il periodo residuo del triennio; in mancanza, il Direttivo è ridotto fino al numero minimo di tre componenti ovvero, se già al minimo, si procede a nuove elezioni per i soli seggi vacanti, con nomina dei nuovi eletti solo per il periodo residuo del triennio. L'Organo Amministrativo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative.
L'Organo Amministrativo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario o da altro Consigliere incaricato dal Consiglio stesso. L'Organo Amministrativo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dall'Organo Amministrativo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16)
Compiti dell'Organo Amministrativo

Sono compiti dell'Organo Amministrativo:

1. indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria;
2. attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
3. deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
4. redigere i programmi di attività sociale previsti sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
5. redigere e deliberare i bilanci da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
6. decidere circa la stipula di contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
7. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
8. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati che potranno essere impugnati dinanzi all'Assemblea;
9. determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
10. redigere gli eventuali regolamenti operativi interni relativi all'attività sociale;
11. decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
12. svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
13. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
14. Adottare,in caso di urgenza, deliberazioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.

L'Organo Amministrativo, inquanto Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Articolo 17)
Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ovvero quando sia ritenuto opportuno.I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile*, *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18)
Organo di Revisione

L'organo di revisione, qualora necessiti e qualora nominato, è formato da un unico componente,eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendenti ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 19)
Dimissioni

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dell'Organo Amministrativo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.
Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'Organo Amministrativo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, l'Organo Amministrativo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 60 gg. l'Assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Organo Amministrativo compreso il Presidente che dovrà tenersi entro gg. 30 dalla convocazione.
Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Segretario fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Articolo 20
Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Dura in carica 3 anni ed è sempre rieleggibile.Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante di fronte ai terzi e in giudizio.Il Presidente, su delibera dell'Organo Amministrativo, può conferire procure ad altro componente dell'Organo Amministrativo stesso o ad altro membro dell'Associazione, per il compimento di atti o categorie di atti.
Il Presidente ha il compito di:
1.convocare e presiedere l'Assemblea;
2.convocare e presiedere l'Organo Amministrativo;
3.sovraintendere all'intera gestione dell'Associazione;
4.firmare gli atti relativi all'attività della Associazione.
In sua assenza, detti compiti sono delegati al Segretario.

Articolo21
Il Segretario

Il Segretario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato; inoltre dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e dell'Organo Amministrativo.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato dell'Organo Amministrativo.

Articolo 22
Il Tesoriere

Il Tesoriere gestisce i fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione, cura la riscossione delle quote associative secondo quanto stabilito dall'Organo Amministrativo. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente e l'Organo Amministrativo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.

Articolo 23
Il Rendiconto

L'Organo Amministrativo delibera il bilancio dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 24)
Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 25)
Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente convocata e costituita: è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi (2/3) dei presenti.
In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dovrà essere devoluto a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività teatrale in conformità ai fini istituzionali dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26)
norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia di associazionismo culturale e di promozione sociale, di enti non commerciali e in subordine alle norme del codice civile.